

ISTRUZIONI - graduatoria di istituto 2025/2026

ANZIANITA' DI SERVIZIO (Valutata fino alla data del **31 agosto 2024**)

A - B	1) Il servizio a tempo <u>indeterminato</u> e <u>determinato</u> (o altro servizio riconosciuto o riconoscibile) deve essere conteggiato fino alla data del 31 agosto 2024. 2) Per la valutazione del servizio a tempo indeterminato (A) ed a tempo determinato (B) si rinvia alla lettura della circolare alla voce D3 "Anzianità di servizio" ed all'allegato A - parte I^a - lettere A e B del CCDP sulla mobilità ATA sottoscritto in data 21 marzo 2024.
--------------	---

C	1) La continuità del servizio presso l'istituzione scolastica di <i>attuale titolarità</i> è attribuita nei limiti ed alle condizioni previsti dal c. 5 - art. 5 del contratto decentrato. In particolare, si evidenzia che i periodi di aspettativa di cui alla lettera b) del comma 6 non interrompono la continuità ma devono essere detratti dal numero complessivo degli anni di continuità maturati se di durata pari o superiori a 6 mesi in ciascun anno scolastico. <i>Nei casi previsti dal comma 7 dell'art. 5 (assenze pari o superiori a 6 mesi non utili ai fini giuridici/economici/contributivi, ruolo in profilo diverso, assegnazione provvisoria e incarichi in altre mansioni di cui all' art. 19) tali periodi invece interrompono la continuità che viene pertanto azzerata per ripartire successivamente all'evento che l'ha interrotta.</i> 2) Sono considerati anni interi anche i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta con atto normativo.
----------	--

D	1) Per sede di titolarità si intende il comune dove è ubicata l'istituzione scolastica, ovvero uno dei comuni compresi nella stessa. 2) La continuità riguarda anni scolastici interi calcolati fino al 31 agosto 2024 per periodi che non siano coincidenti con quelli indicati alla lettera C (v. Allegato A - parte I^a - Anzianità di servizio - lett. D) 3) La continuità del servizio presso il comune dell'istituzione scolastica di titolarità è attribuita nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 5 del contratto decentrato. <i>Si ricorda che i periodi di assenza di cui alla lett. b) - c. 6 - art. 5 del CCDP indicati alla summenzionata lettera C non interrompono la continuità ma devono essere detratti dal numero complessivo degli anni di continuità maturati.</i> <i>Nei casi previsti dal successivo comma 7 - art. 5 CCDP invece la interrompono.</i>
----------	--

ESIGENZE DI FAMIGLIA: (le dichiarazioni o certificazioni medico/sanitarie per il riconoscimento delle esigenze di famiglia sono da acquisire dalle segreterie scolastiche entro il giorno **27 marzo 2025**).

A	Il punteggio per il ricongiungimento ai familiari del dipendente spetta a condizione che i medesimi risultino iscritti all'anagrafe del comune interessato entro il 27 dicembre 2025. Si prescinde da tale data quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito d'ufficio dopo il 27 dicembre 2025. Per le dichiarazioni ai fini dell'attribuzione del punteggio si rinvia a quanto indicato in circolare alla voce "Esigenze di famiglia".
----------	--

B	L'età dei figli è quella alla data del 27 marzo 2025 .
----------	---

C	L'età dei figli è quella alla data del 27 marzo 2025 .
----------	---

D	La valutazione è attribuita nei casi indicati nell'allegato A del contratto decentrato - parte II ^a , lettera D e relativa nota. Per le dichiarazioni o documentazioni medico-sanitarie da presentare ai fini dell'attribuzione del punteggio si rinvia alla voce "Esigenze di famiglia" della circolare.
----------	--

(*) PRECEDENZE

NON devono essere **presi in esame** quali **soprannumerari** i dipendenti appartenenti alle seguenti categorie, nell'ordine:

a)	Personale che dichiara la conoscenza della lingua ladina ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16.12.1993, n. 592 (limitatamente al solo personale della Istituzione scolastica e formativa ladina);
b)	Personale emodializzato;
c)	Personale individuato ai sensi dell' art. 21 della legge 104/92;
d)	Personale ammesso alle agevolazioni di cui all' art. 33 - c. 6 della legge 104/92, solo ed esclusivamente se il dipendente risiede nel comune in cui ha sede l'istituzione scolastica di titolarità, ovvero in uno dei comuni del territorio afferente all'istituzione scolastica stessa
e)	Personale ammesso alle agevolazioni di cui all' art. 33 - c. 5 e 7 della legge 104/92, solo ed esclusivamente se l'assistito risiede nel comune in cui ha sede l'istituzione scolastica di titolarità, ovvero in uno dei comuni del territorio afferente all'istituzione scolastica stessa.
f)	Personale con gravi patologie che necessita di particolari cure a carattere continuativo effettuabili unicamente da centro specializzato avente sede nel comune in cui ha sede l'istituzione scolastica di titolarità, ovvero in uno dei comuni del territorio afferente all'istituzione scolastica stessa.
NOTA	In caso di precedenza, indicare nell'apposita casella la lettera corrispondente alla categoria di appartenenza del dipendente: a), b), c), d), e), f). In caso di appartenenza del dipendente a più categorie indicare la lettera corrispondente alla categoria che dà diritto ad <u>una precedenza più favorevole</u>. Nella graduatoria pubblicata all'albo indicare solo "prec. (*)"